



COMUNE DI BETTONA

PROVINCIA DI PERUGIA

Piazza Cavour n° 14 - 06084 Bettona (Perugia)

* * * * *

Area Amministrativa Finanziaria



CAPITOLATO SPECIALE

**DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA, DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA. A.S.
2015/2016 e A.S. 2016/2017.
C.I.G. Z101076A17.**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ↘ legge n° 285 del 28.08.1997;
- ↘ legge regionale Umbria del 22.12.2005, n°30;
- ↘ regolamento regionale Umbria del 20.12.2006, n°13;
- ↘ deliberazione Consiglio regionale dell'Umbria n°247, del 03.06.2008;
- regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi ↘ in economia;
- ↘ regolamento comunale funzionamento nidi d'infanzia;
- ↘ decreto legislativo 12.04.2006, n°163 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 1 FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

La finalità della presente concessione è di offrire un servizio di nido d'infanzia aperto ai bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi, e alle loro famiglie.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della presente concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006, è la **attivazione e gestione** di un servizio di nido d'infanzia presso gli appositi locali e spazi, tutti di proprietà del Comune di Bettona, siti in frazione Passaggio di Bettona - Via Veneto, con capacità recettiva di max n. 24 utenti, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, nonché del regolamento comunale relativo all'asilo nido, del progetto educativo, della carta dei servizi e delle norme sanitarie vigenti.

Nello specifico si tratta di:

1. Attivare un servizio secondo uno specifico progetto educativo da elaborare e presentare in sede di partecipazione alla gara;
2. Gestire in autonomia i locali e gli spazi messi a disposizione dal Comune di Bettona con loro apertura e chiusura, oltre che accoglienza dell'utenza;
3. Sostenere le famiglie nell'educazione e nella cura dei figli;

4. Educazione e socializzazione delle/i bambine/i per favorirne lo sviluppo armonico, con attenta vigilanza sugli stessi, pulizia, cura della loro igiene, cambio degli indumenti. Il tutto nel rispetto delle diverse identità culturali, sociali, etniche e religiose;
5. Documentare le esperienze dei bambini che fruiscono del servizio;
6. Fornire il materiale didattico e di facile consumo;
7. Acquistare e fornire il materiale sanitario per l'igiene dei bambini e il Kit di pronto soccorso;
8. Custodire e pulire i locali e gli spazi di proprietà comunale concessi in uso e loro manutenzione ordinaria (è a carico del concessionario il materiale necessario alla pulizia).

ART. 3 – DURATA E DECORRENZA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione avrà durata dalla data di aggiudicazione e fino a tutto il 31.08.2017 e dovrà avere inizio anche in pendenza di stipula del contratto. Decorso tale termine l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di procedere ad un rinnovo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. L'Amministrazione comunale di Bettona si riserva, a suo insindacabile giudizio, al termine di ciascun anno scolastico, sulla base delle proprie risorse di bilancio e dopo attenta ed approfondita analisi sullo svolgimento del servizio reso, circa la possibilità di proseguire nel rapporto di concessione con la ditta aggiudicataria.

ART. 4 – IMPORTO DELLA CONCESSIONE

L'importo posto a base di gara per l'affidamento in concessione dell'asilo nido comunale, secondo quanto sancito nel presente capitolato, è di **€ 36.000,00/anno scolastico. Tale importo costituisce il corrispettivo che il Comune di Bettona corrisponderà al concessionario per il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della concessione.**

All'uopo, si comunica che le rette di frequenza/partecipazione al nido d'infanzia saranno determinate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo. Si precisa altresì, che le rette di frequenza sono determinate sulla base dell'indicatore ISEE, giusta deliberazione G.C. n. 91/2014 cui si rinvia.

L'erogazione del corrispettivo previsto dal presente capitolato derivante dall'aggiudicazione è subordinato al fatto che il nido d'infanzia abbia 24 iscritti a tempo pieno (7,30-17,30).

Pertanto, esclusivamente al fine di determinare il quantitativo complessivo della concessione di cui al presente capitolato, si effettua il calcolo come indicato in tabella:

Mensilità di vigenza concessione	Numero fruitori del servizio	Retta minima mensile	Contributo Comunale	Complessivo Totale
22	24	Euro 130,00	Euro 72.000,00	(130,00x24x22) + 72.000,00= Euro 140.640,00

Qualora non venga raggiunta la quota di iscrizione sopra riportata (n. 24 iscritti a tempo pieno) l'importo del contributo a carico del Comune, sarà determinato ed erogato come di seguito riportato:

- media mensile dei bambini iscritti a tempo pieno la sezione dell'asilo nido compresa tra 1 e 8, contributo mensile massimo a carico dell'Ente pari ad € 1.100,00, decurtato della percentuale di ribasso contenuta nell'offerta economica;**
- media mensile dei bambini iscritti a tempo pieno la sezione dell'asilo nido compresa tra 9 e 16, contributo mensile massimo a carico dell'Ente pari ad € 2.200,00, decurtato della percentuale di ribasso contenuta nell'offerta economica;**
- media mensile dei bambini iscritti a tempo pieno la sezione dell'asilo nido compresa tra 17 e 24, contributo mensile massimo a carico dell'Ente pari ad € 3.300,00, decurtato della percentuale di ribasso contenuta nell'offerta economica.**

Nel caso di bambini iscritti alla sezione "Il Bruco" a tempo parziale (7,30-14,00) il corrispettivo sarà riparametrato tenendo conto anche di tale fattore.

Non potrà mai essere superato l'importo massimo a carico del bilancio comunale di euro 36.000,00 in ragione d'anno, decurtando da tale cifra la percentuale di ribasso contenuta nell'offerta economica.

L'unica ipotesi di mancata riduzione del suddetto importo è legata alla presenza tra gli utenti di bambini/e ricompresi in una delle tipologie di cui all'art. 9, lettera d).

L'erogazione del corrispettivo da parte del Comune avverrà bimestralmente a decorrere dalla data di inizio del servizio di concessione.

L'importo unitario per bambino deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all'intera gestione (spese del personale, materiale d'igiene, materiale didattico e ogni altro onere specificato nel presente capitolato) ad eccezione del costo relativo alla fornitura del pasto.

Con il corrispettivo richiesto ed accettato, il prestatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio in oggetto o per quanto connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto per nuovi o maggiori compensi.

ART. 5 - REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione tutti i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, nonché le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 37, dello stesso D. Lgs. n. 163/2006.

Le Associazioni Temporanee di Impresa dovranno indicare, in sede di offerta, la parte di servizio che verrà eseguita da ciascuna impresa, da esprimersi anche in forma percentuale.

I Consorzi di Imprese o di Cooperative, qualora non eseguano direttamente tutti i servizi oggetto della presente concessione, dovranno indicare l'impresa o la Cooperativa designata ad eseguirli. Qualora i servizi vengano eseguiti da più imprese o Cooperative, il Consorzio dovrà indicare in

sede di offerta la percentuale di partecipazione alla concessione delle singole Imprese o Cooperative.

5.1 Situazione personale degli operatori:

Per i partecipanti alla presente procedura è richiesto, pena l'esclusione:

1- Iscrizione alla CCIAA territorialmente competente dalla quale risulti un oggetto sociale attinente l'attività oggetto di gara, qualora trattasi di operatori economici di cui all'art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/06;

2- Iscrizione nella sezione A) se cooperativa sociale e nella sezione C) se consorzio di cooperative Sociali, dell'Albo istituito ai sensi della L. 381/91, con finalità statutarie attinenti la specifica attività oggetto della gara;

3- Se cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali non iscritte all'Albo ex 381/91 in quanto con sede legale in regioni che non ne dispongono, essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla legge 381/91 e con finalità statutarie attinenti la specifica attività oggetto della gara.

La concessione del servizio e la sua operatività sono comunque subordinate al fatto che il soggetto esterno possieda e mantenga successivamente, per tutta la durata del rapporto contrattuale, l'autorizzazione comunale prevista dalla Legge regionale Umbria 22 dicembre 2005, n. 30 (art. 12 e ss.) e dal Regolamento regionale - Regione Umbria - 20 dicembre 2006, n. 13 (art. 34 e successivi).

A questo proposito, il soggetto offerente, nel presentare domanda di partecipazione alla gara, dovrà dimostrare e/o autocertificare, pena l'esclusione, il possesso dei requisiti all'uopo previsti dall'art. 12, comma 3, della Legge regionale Umbria 22 dicembre 2005, n. 30. Il tutto fermo restando che quelli relativi a struttura, spazi e regolamento di funzionamento sono già in possesso del Comune di Bettona e, quindi, dallo stesso ente "prestati".

5.2 Capacità economica e finanziaria:

E' previsto, pena esclusione dalla gara, che ogni concorrente, a garanzia della non interruzione del servizio e a dimostrazione della sua solidità economica, provi di poter disporre e contare su una Linea di credito bancario per un importo pari ad almeno 30.000,00 euro (euro trentamila/00).

Per il possesso di suddetto requisito è ammessa l'autocertificazione in sede di gara, fermo restando la verifica del possesso del requisito in capo al dichiarante da parte dell'Amministrazione comunale.

Nel caso di raggruppamenti temporanei ammessi a partecipare, detto requisito deve essere posseduto dal raggruppamento cumulativamente, fatto salvo il possesso in via maggioritaria dall'impresa individuata come capogruppo.

5.3 Capacità tecnica:

Si richiede, pena l'esclusione dalla gara, **un'esperienza documentata di almeno 12 mesi, nell'ultimo quinquennio (2010-11-12-13-14), nella gestione di servizi di nido d'infanzia**, con esito positivo. Nel caso di raggruppamenti temporanei ammessi a

partecipare, detto requisito deve essere posseduto dal raggruppamento cumulativamente fatto salvo il possesso in via maggioritaria dall'impresa individuata come capogruppo. I concorrenti dovranno auto-certificare l'esperienza maturata, indicando il soggetto committente, dove il servizio è stato svolto, il suo oggetto e la sua esatta durata (giorno, mese ed anno di inizio e giorno, mese ed anno di cessazione).

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara.

ART. 6– SCELTA DEL CONCESSIONARIO

Il contraente viene individuato a seguito di gara con procedura aperta.

La concessione sarà affidata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83, D.L.vo n. 163/2006. L'offerta sarà valutata sulla base degli elementi descritti al successivo art. 7. La concessione verrà aggiudicata alla ditta che avrà ottenuto il maggior (cioè più elevato) punteggio complessivo (dato cioè dalla sommatoria dei punti conseguiti a titolo di offerta economica + offerta tecnica). In caso di parità del punteggio, si procederà come segue:

1. qualora più concorrenti abbiano ottenuto uguale punteggio complessivo, la gara sarà aggiudicata a chi avrà fatto l'offerta tecnica migliore (cioè la migliore secondo il criterio di cui alla lettera A) del successivo art. 7);
2. in caso di parità anche dell'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

ART. 7 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata/valutata sulla base dei seguenti elementi:

1	Offerta Tecnica	Max punti 60
2	Offerta economica	Max punti 40
	Totale	Punti 100

In particolare il punteggio sarà attribuito dalla Commissione come segue:

	Punteggio massimo
OFFERTA TECNICA	60
	Punteggio complessivo elemento
<p>A) Progetto educativo (massimo 4 pagine, carattere times new roman 10):</p> <p>A.1) Gestione in autonomia dei locali e degli spazi messi a disposizione dal Comune di Bettona con loro apertura e chiusura, oltre che accoglienza dell'utenza – Max Punti 3;</p> <p>A.2) Sostegno alle famiglie nell'educazione e nella cura dei figli – Max Punti 5;</p> <p>A.3) Educazione e socializzazione delle/i bambine/i per favorirne lo sviluppo armonico, con attenta vigilanza sugli stessi, pulizia, cura della loro igiene, cambio degli indumenti. Il tutto nel rispetto delle diverse identità culturali, sociali, etniche e religiose – Max Punti 7;</p> <p>A.4) Documentazione delle esperienze dei bambini che fruiscono del servizio – Max Punti 4;</p> <p>A.5) Fornitura del materiale didattico e di facile consumo – Max Punti 5;</p> <p>A.6) Acquisto e fornitura del materiale sanitario per l'igiene dei bambini e il Kit di pronto soccorso – Max Punti 3;</p> <p>A.7) Custodia e pulizia dei locali e gli spazi di proprietà comunale concessi in uso e loro manutenzione ordinaria (è a carico del concessionario il materiale necessario alla pulizia) – Max Punti 3.</p>	30
<p>B) Gestione del Personale</p> <p>Ciascun concorrente dovrà descrivere l'organigramma del personale impiegato, il piano di formazione adottato, le modalità di gestione delle assenze e di contenimento del turn-over, nonché descrivere la gestione delle emergenze.</p>	20
<p>C) Piano delle pulizie giornaliere e periodiche delle strutture.</p> <p>Ciascun concorrente dovrà descrivere il piano delle pulizie, con indicazione delle metodologie adottate e delle frequenze d'intervento, al fine di garantire la massima efficienza del servizio gestito sotto un profilo igienico.</p>	5
<p>D) Piano delle manutenzioni ordinarie dei locali, spazi, arredi ed attrezzature messe a disposizione dal Comune di Bettona.</p> <p>Ciascun concorrente dovrà descrivere il piano delle manutenzioni che sarà adottato durante il periodo di vigenza della concessione.</p>	5
OFFERTA ECONOMICA	
<p>Al soggetto che offre la richiesta di contributo a carico del bilancio comunale più bassa rispetto all'importo posto a base d'asta fissato in € 36.000,00/anno, saranno assegnati punti 40, per le altre offerte si procederà all'assegnazione di un punteggio decrescente in base alla formula matematica che viene sotto indicata.</p>	40
TOTALE PUNTI DISPONIBILI 100	

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA MAX 60 PUNTI:

- L'attribuzione dei punteggi ai singoli sub-elementi contenuti dell'offerta tecnica (A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-B-C-D) avviene assegnando un coefficiente compreso tra zero ed uno da parte di ciascun commissario, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta. Tali coefficienti vengono moltiplicati per i punteggi massimi attribuibili e previsti per ogni parametro o sub-parametro specificato. Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni parametro o sub-parametro sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico. Gli stessi ed il relativo coefficiente saranno utilizzati dalla Commissione per la valutazione del progetto tecnico nelle parti di valutazione discrezionale (A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-B-C-D):

GIUDIZIO COEFFICIENTE

Ottimo 1

Più che buono 0,9

Buono 0,8

Più che sufficiente 0,7

Sufficiente 0,6

Non completamente adeguato 0,5

Limitato 0,4

Molto limitato 0,3

Minimo 0,2

Appena valutabile 0,1

Non valutabile 0,0

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA MAX 40 PUNTI:

La valutazione delle offerte economiche avverrà attribuendo al concorrente che avrà offerto il massimo ribasso sul contributo a carico del Comune posto a base d'asta (Euro 36.000,00/anno) il punteggio massimo di 40, mentre alle rimanenti offerte sarà attribuito un punteggio decrescente con applicazione della seguente formula matematica:

$$X = R(i) / R(\max) * 40$$

Dove:

X= punteggio da attribuire;

R(max)= Ribasso massimo offerto;

R(i)= Ribasso offerto dal concorrente i-esimo;

40 punteggio massimo attribuibile.

Il contenuto dell'offerta economica e la sua modalità di presentazione devono rispondere pienamente a quanto previsto nel bando di gara, cui si rinvia.

ART. 8 - INVENTARIO DEI BENI DA AFFIDARE AL CONCESSIONARIO

Prima dell'inizio della concessione, le parti devono dare atto che sono stati redatti, in triplice copia, gli inventari dei locali, spazi, arredi, suppellettili, etc. di proprietà del Comune di Bettona e concessi in uso gratuito al concessionario per l'intera durata del contratto.

L'inventario forma parte integrante e sostanziale del verbale di consegna da sottoscrivere in contraddittorio fra le parti a seguito della stipula del contratto di concessione.

Il Comune consegna al concessionario arredi, giochi e materiale didattico conforme alla vigente normativa in materia. La responsabilità del corretto utilizzo/impiego degli arredi e materiali suddetti rimane ad esclusivo carico del concessionario.

ART. 9 - PRESCRIZIONI IMPOSTE AL CONCESSIONARIO

- a) Il Nido d'infanzia dovrà essere aperto, per l'intera durata della concessione, per un *minimo di 42 settimane* annue, per almeno 5 giorni a settimana (dal lunedì al venerdì) e per n massimo di 10 ore giornaliere. Il servizio offre la possibilità di frequenza a tempo pieno (7,30-17,30) o tempo parziale (7,30-14,00).
- b) I bambini possono essere condotti al nido e/o ripresi in consegna presso il nido esclusivamente da uno dei rispettivi genitori o da persone maggiorenni munite di delega che sarà consegnata, ogni volta, al personale dell'Asilo;
- c) Il soggetto concessionario ha l'obbligo di impiegare nell'esecuzione del servizio oggetto di gara personale (educatori, ausiliari etc.) in possesso di tutti i titoli, le qualifiche professionali e i requisiti prescritti dalla vigente normativa nazionale e regionale per poter essere impiegato nell'esecuzione delle prestazioni poste ad oggetto di gara;
- d) Il personale educativo operante nel servizio deve essere sempre in rapporto minimo di 1 unità ogni 6/8 bambini. In caso di presenza di bambini disabili o che si trovano in particolari situazioni di disagio o di svantaggio socio-culturale e in relazione al numero o alla gravità dei casi, il rapporto educatore/bambino dovrà rispettare quanto previsto dalla specifica vigente normativa in materia;
- e) Il concessionario si impegna con la firma per accettazione del presente capitolato, ad effettuare, fino ad un massimo di giorni 30/a.s., la sostituzione del personale insegnante comunale (Sez. "Le Coccinelle" pari a n. 2 unità), dietro formale richiesta del Comune di Bettona. Per tale servizio non verrà corrisposta alcuna indennità aggiuntiva rispetto al contributo offerto in sede di gara. Qualora si verificasse un totale di giorni di sostituzione superiore a 30/A.S., l'Ente corrisponderà al concessionario il costo effettivamente sostenuto per la sostituzione del personale comunale;
- f) Il concessionario si impegna altresì, con la firma per accettazione del presente capitolato, ad effettuare la sostituzione del personale ausiliario comunale (pari n. 1 unità), dietro formale richiesta del Comune di Bettona, qualora nel corso dell'A.S. ne ricorra tale esigenza. I compiti del personale ausiliario sono quelli di assistenza durante la somministrazione dei pasti, nonché la preparazione e pulizia dei locali su cui si svolge il servizio mensa;
- g) Nessun bambino/a frequentante il nido può permanere nella struttura per più di dieci ore giornaliere.
- h) Il soggetto concessionario è obbligato, per tutta la durata della concessione, ad applicare al personale dipendente, che impiega nella sua esecuzione, il contratto collettivo nazionale di settore secondo il profilo professionale di appartenenza;
- i) Sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria dei locali e spazi in genere concessi in uso gratuito dal Comune di Bettona, la loro pulizia, così come la manutenzione e la pulizia degli arredi e delle suppellettili fornite dal Comune, la loro sostituzione in caso di deterioramento o

deperimento e la loro integrazione nella misura in cui manchino al momento della presa in consegna;

j) Durante tutta la durata della concessione il concessionario applica all'utenza le quote di iscrizione/rette determinate dal Comune di Bettona con apposito atto;

k) All'inizio dell'anno scolastico, il concessionario ammette a frequentare il nido i bambini iscritti nella graduatoria formata dal Comune. Qualora non si raggiunga il numero di 24, il concessionario, di concerto con il Comune, può cercare nuove iscrizioni al servizio anche attivando apposite iniziative promozionali.

Questa ultima prescrizione viene dettata per la salvaguardia della funzionalità dell'asilo nido e a tutela del personale impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato. (in totale numero tre unità lavorative).

ART. 10 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario ha altresì l'obbligo:

- fornire l'elenco del personale che impiegherà nel servizio corredato per ciascun addetto il cognome e nome; luogo e data di nascita; codice fiscale; numero di posizione INPS.
- Di assumere il personale (in caso di società cooperative occorre che sia socio lavoratore assunto) secondo il CCNL applicabile alle categorie e nella località dove si svolge il servizio e si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti il trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assicurativo, non inferiore a quello del CCNL applicabile come sopra indicato. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il concessionario ed il proprio personale.

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra il Comune e il personale addetto al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze del Concessionario e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità e a totale rischio di questi.

Gli/le educatrici devono essere in possesso di adeguato titolo di studio previsto dalla normativa vigente in materia e almeno il 50% delle stesse devono avere un'esperienza almeno biennale come educatrici del nido.

Il concessionario ha il compito di provvedere alla formazione/aggiornamento del proprio personale, soprattutto educativo, in maniera continua.

Tutto il personale inoltre è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale e deve osservare diligentemente gli oneri e le norme previste in tutti gli atti relativi al servizio oggetto della presente concessione.

Il coordinatore, individuato dal concessionario e preposto a relazionarsi con la competente struttura comunale qualora se ne manifestasse la necessità, deve essere sempre reperibile durante l'orario di funzionamento dell'asilo nido.

Il concessionario dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale, assicurativa, disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria.

Il concessionario impiega per il servizio oggetto della concessione, persone che, oltre a possedere le qualifiche professionali richieste, siano anche capaci ed idonee fisicamente, perfettamente in regola con le posizioni previdenziali INPS e INAIL, con ogni assicurazione di legge, nonché buona condotta, ed assenza di incompatibilità penali.

Deve inoltre essere garantita, salvi i casi di forza maggiore, la stabilità del personale educativo e l'immediata sostituzione degli operatori in caso di assenza degli stessi per malattia, maternità, ferie e simili.

In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, il concessionario si impegna a:

- informare il Comune con un preavviso di almeno 10 giorni, come previsto dalle vigenti leggi (art. 2, comma 5, legge n. 146 del 12.06.1990);
- assicurare con i propri operatori le prestazioni previste dalla normativa e dai contratti di categoria (CCNL del comparto EE.LL.) vigenti per la copertura dei servizi minimi essenziali.

Prima dell'inizio di ogni anno educativo il concessionario deve inviare all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale, indicandone le specifiche mansioni, il titolo professionale e l'attribuzione dei turni di servizio onde assicurare il corretto espletamento del servizio.

Ogni variazione che dovesse intervenire nel corso dell'anno educativo deve essere comunicata tempestivamente (entro due giorni) all'Amministrazione Comunale.

Costituisce motivo di risoluzione immediata del contratto non fornire fin dal primo giorno di avvio del servizio di asilo nido, un numero sufficiente di educatori e di ausiliari, in base agli standard definiti dall'art. 9 lettera d). A tal fine il concessionario deve fornire 10 giorni prima dell'avvio del servizio l'elenco nominativo del personale sopraccitato.

Il concessionario inoltre è direttamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti impiegati per lo svolgimento del servizio.

Il concessionario può inserire nell'ambito dell'organizzazione del servizio concesso persone in servizio civile volontario, persone in inserimento lavorativo, tirocinanti, stagisti, volontari, etc... Le attività delle predette persone devono essere considerate aggiuntive rispetto a quelle svolte dagli operatori professionali del concessionario, sulla base del piano educativo e delle attività programmate.

- Di riscuotere direttamente le quote/rette di iscrizione a carico delle famiglie nella misura determinata d'intesa con il Comune di Bettona.

- Il pagamento delle utenze, le quali saranno anticipate dal Comune, e portate in decurtazione dal corrispettivo posto a carico del bilancio comunale in favore del Concessionario in sede di pagamento a saldo del dovuto.

Sono a totale carico del Concessionario i risarcimenti degli eventuali danni a terzi connessi all'esercizio del servizio, così come ogni responsabilità civile e penale.

ART. 11 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Ai fini del presente contratto il Concessionario elegge domicilio presso la residenza comunale di Bettona, ufficio segreteria, per cui tutte le comunicazioni connesse alla presente concessione si intendono effettuate presso tale domicilio.

ART. 12 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Rimane a carico del Comune di Bettona, per tutta la durata del contratto di concessione, la manutenzione straordinaria dei locali e spazi di sua proprietà, concessi in uso gratuito al concessionario per lo svolgimento del servizio.

ART. 13 - RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SULLE EMERGENZE

Il concessionario provvederà in autonomia, con propri mezzi e personale, ad adempiere, prima di dar corso alle attività, a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e leggi collegate, con particolare attenzione per le disposizioni in materia dei dispositivi di protezione individuali e in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attrezzature o macchine usate per lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione per tutte le persone coinvolte nelle attività del presente capitolato.

L'aggiudicatario dovrà dichiarare alla stipulazione del contratto di conoscere le Leggi che regolano lo stesso in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e leggi collegate, e dichiarare di accettarne in toto gli oneri derivati, nella sua veste di "datore di lavoro" dei propri lavoratori.

Al fine di poter far svolgere gli adempimenti di cui sopra l'aggiudicatario ha la facoltà di procedere al sopralluogo dei luoghi di lavoro prima dell'inizio dei servizi di cui alla presente concessione.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre redigere il Documento di Valutazione del Rischio Interferenze per ogni attività che coinvolge altri lavoratori, che svolgono temporaneamente le loro attività nella struttura (a titolo esemplificativo e non limitativo: incaricati delle manutenzioni, incaricati del servizio mensa ecc...).

L'aggiudicatario dovrà provvedere in autonomia, con propri mezzi e personale, a realizzare un piano di emergenza nell'eventualità di terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti, conforme a tutte le norme in materia di evacuazione e di messa in sicurezza di tutte le persone ivi presenti a qualsiasi titolo.

A tal fine il concessionario dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano prestabilito e verificato di fuga nel massimo della sicurezza dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti. Copia di tale documento deve essere tempestivamente trasmessa all'Amministrazione Comunale.

ART. 14 - VERIFICHE E CONTROLLI

Sono riconosciute al Comune di Bettona, tramite i propri funzionari ed operatori a ciò delegati, ampie facoltà di controllo in merito al rispetto degli obblighi contrattuali, in particolare riguardo:

- al buon svolgimento dei servizi, in termini di regolare funzionamento, efficacia ed efficienza della gestione;
- al gradimento e soddisfazione degli utenti;
- ai rendiconti presentati;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori del concessionario;
- al rispetto di ogni altra norma prevista dal presente capitolato.

Il concessionario si impegna a fornire all'Amministrazione Comunale ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio affidato e degli obblighi contrattuali.

L'Amministrazione Comunale, tramite il Responsabile del servizio o suoi delegati, ha accesso all'asilo nido comunale in ogni momento, anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente capitolato.

ART. 15 - CORRISPETTIVI- (Vd. Art. 10)

Spetta al concessionario il corrispettivo mensile, per utente inserito al nido, determinato dall'esito della gara in proporzione al numero dei bambini e alla fascia di frequenza (tempo pieno o parziale). Il corrispettivo spetterà (per il primo mese) in misura proporzionale in base alla data di inserimento del bambino.

Il corrispettivo è da intendersi onnicomprensivo ad esclusione del costo pasto, a carico dell'utente secondo le indicazioni del Comune.

Una quota delle entrate proprie del concessionario è rappresentata dalla retta di frequenza che l'utente del servizio verserà direttamente nelle casse del concessionario secondo le tariffe fissate con deliberazione della Giunta Comunale, in ragione della certificazione ISEE delle famiglie.

Il Comune di Bettona corrisponderà al concessionario il dovuto secondo i parametri e le modalità stabilite al precedente art. 4.

Il corrispettivo verrà erogato dal Comune al concessionario, con liquidazione entro 60 giorni dal ricevimento del documento contabile, previa esibizione documentale, risultante dal sistema di monitoraggio e verifica di quanto stabilito dal progetto aggiudicatario, sul complesso delle iscrizioni (tempo pieno o parziale).

Dall'importo del corrispettivo verranno detratte eventuali penalità applicate.

Il concessionario con il corrispettivo definito nell'offerta economica, s'intende soddisfatto di qualsiasi spettanza nei confronti dell'Amministrazione Comunale e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

La realizzazione di altri servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia, in aggiunta al servizio di asilo nido, sono completamente a carico del concessionario, che determinerà autonomamente le rette a carico degli utenti, i quali verseranno il dovuto direttamente al concessionario.

Il Comune non assume alcuna responsabilità né presta alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario.

ART. 16 - SCRITTURE CONTABILI

Il Concessionario, in qualità di revisore contabile, è obbligato a tenere tutte le scritture contabili previste dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 17 - INADEMPIENZE DEL SERVIZIO

Qualora, nell'espletamento dei servizi, si verificassero inadempienze e il Concessionario, avutone avviso scritto, non provvedesse a rimuoverle, entro e non il termine intimato nella contestazione, il Comune può provvedervi direttamente, senza intimazioni di mora e con diritto di rivalsa nei confronti del Concessionario stesso giungendo, all'occorrenza, alla risoluzione del contratto, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere dalla data di risoluzione.

ART. 18 - CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti con il contratto di servizio di che trattasi, il Concessionario deve provvedere alla costituzione della cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da una Società assicuratrice debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi della legge 10/06/1982 n. 348 e s.m.i..

L'aggiudicatario dovrà costituire all'atto della stipulazione contrattuale apposita cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ART. 19 - ASSICURAZIONE

Il Comune si intende esonerato da ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio oggetto del presente capitolato, nonché da imperizia e negligenza del concessionario nello svolgimento del medesimo. Prima della stipula del contratto, il concessionario stipula specifica polizza RCT a garanzia dei danni a persone o cose conseguenti e/o connessi all'attività di gestione del servizio oggetto del presente capitolato, con un massimale unico di euro 5.000.000,00.

ART. 20 - SANZIONI E PENALI

Per le seguenti principali inadempienze, le penali sono così determinate:

detenzione, prescindendo dalla effettiva utilizzazione, di alimenti oltre a) la data massima di conservazione prevista (alimenti scaduti): euro 2.500,00;

- b) inosservanza delle norme di gestione previste nel progetto educativo e/o nell'apposito regolamento: euro 500,00;
- c) mancato pagamento mensile degli stipendi al proprio personale impiegato nel servizio: euro 2.000,00;
- d) mancata sostituzione del personale a seguito di fondate segnalazioni dell'utenza: euro 500,00;
- e) mancata attivazione di servizi aggiuntivi, offerti in sede di gara, che abbiano comportato l'assegnazione di un punteggio: euro 5.000,00 per ogni servizio non attivato;
- f) mancato rispetto del CCNL di settore nei confronti del personale impiegato nel servizio: euro 2.000,00;
- g) in caso di inadempienze contrattuali diverse, sarà applicata una penale da 200,00 a 500,00 euro, secondo la gravità, per ciascuna infrazione accertata.

Prima dell'applicazione della penale, il Comune contesterà per iscritto l'inadempienza riscontrata, assegnando un congruo termine per le eventuali controdeduzioni.

In caso di mancata contestazione da parte del concessionario, l'applicazione della penale s'intende accettata. Qualora il concessionario si renda responsabile di grave negligenza o contravvenga gravemente agli obblighi od alle condizioni fissate, il Comune di Bettona potrà, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e l'applicazione della penale di cui sopra, risolvere il contratto.

Costituisce grave violazione delle norme contrattuali il mancato rispetto delle norme previste dal CCNL di categoria per il personale impegnato e il mancato versamento di oneri previdenziali e assistenziali per il medesimo personale.

L'applicazione della penale prevista dalla precedente lettera f), comporta la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione definitiva, la comunicazione all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e la comunicazione all'Autorità Giudiziaria per eventuali reati connessi alla partecipazione alla gara. Ai fini della riscossione delle predette penali, qualora il concessionario non ne effettui il versamento entro la scadenza prevista, il Comune di Bettona può anche rivalersi sul contributo dovuto al concessionario.

ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO.

E' assolutamente vietata la cessione del contratto.

ART. 22 - IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre alle ipotesi di risoluzione previste dalla legge e dal presente capitolato, costituisce espressa ipotesi di risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione ed applicazione, nella misura massima prevista, delle penali di cui al presente capitolato e fatto salvo l'eventuale ulteriore risarcimento del danno:

ingiustificata sospensione o abbandono del servizio oggetto - di concessione;

- impiego di personale che non possieda i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;

- impiego di personale in numero non adeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza ed efficacia del servizio.

ART. 23 - RECESSO DAL CONTRATTO

L'aggiudicatario potrà recedere unilateralmente ed in qualsiasi momento dal contratto con una penale di euro 20.000,00 (ventimila//00) e con preavviso di sessanta giorni.

L'Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dal contratto, con il solo obbligo del pagamento dell'eventuale contributo a suo carico secondo l'importo fino a quel momento maturato, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse di cui dovrà essere dato formalmente conto.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese per la stipula del contratto e consequenziali (imposta di bollo, diritti di rogito, registrazione, ecc...), ivi comprese quelle della consegna e della riconsegna dei beni, sono a carico del Concessionario.

ART. 25 - CONTROVERSIE

In caso di controversie su questioni attinenti il servizio in concessione o non previste dal Capitolato, si procederà alla loro definizione in forma bonaria.

Al foro di Perugia sarà devoluta ogni controversia dovesse insorgere tra stazione appaltante e ditta aggiudicataria.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto stabilito dal D.L.vo n. 196/2003.

ART. 27 – RINVIO A NORME VIGENTI

Il contratto di concessione conterrà, oltre a quanto previsto nel presente capitolato, le norme di carattere generale in materia contrattuale e quelle generali, speciali e regolamentari, relative alla gestione dei servizi di nido d'infanzia.

Il Responsabile del procedimento del presente atto è il Responsabile del Settore Istruzione e Protocollo del Comune di Bettona.

Per quanto non previsto espressamente nel presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia con particolare riferimento a quelle dettate dalla Regione Umbria.